

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.1751 DEL 25/01/2017

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 399

Serie B Femminile n.23

Per mezzo di comunicazione a mezzo di posta elettronica SPES del 22.1.2017, la società ASS. DIL. BRIXIA BASKET, codice FIP 050367, presentava istanza allo scrivente Giudice Sportivo Regionale, con riferimento a fatti ritenutisi verificati in occasione della gara n. 1290, serie B femminile, a.s. 2016/2017, disputatasi in data 21.1.2017.

In particolare, la società istante – ospitata nell'ambito della gara in oggetto - lamentava un duplice ordine di accadimenti, così riassumibile:

a) La gara sarebbe stata disputata con pallone non regolarmente omologato;

b) La società ospitante non avrebbe messo a disposizione della società ospitata per il riscaldamento palloni della stessa specie di quello poi utilizzato per lo svolgimento della gara.

Detta istanza veniva prontamente comunicata alla società controinteressata C.P. STARLIGHT VALMADRERA, codice FIP 018173, quale società ospitante e prendente parte alla predetta gara, che presentava una propria relazione in merito ai fatti dedotti in istanza dalla società avversaria, nel termine assegnato dallo scrivente. Entro il medesimo termine la stessa società istante produceva documentazione fotografica richiamata in istanza.

*

Ritiene lo scrivente giudicante che debba procedersi ad un'analisi separata delle due doglianze esposte da ASS. DIL. BRIXIA BASKET e sopra riassunte. Infatti, solo la prima di esse appare astrattamente idonea ad incidere sul risultato di gara, vertendo in materia di c.d. "attrezzatura obbligatoria", e ciò ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Giustizia. La seconda questione, di contro, è potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. M) del regolamento di Giustizia, disposizione che sancisce quale sanzione unicamente un'ammenda.

*

L'istanza avente ad oggetto l'asserita disputa della gara con pallone non omologato è da dichiararsi improcedibile, per difetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 27, comma 1, del Regolamento Esecutivo Gare. Laddove sorgano questioni in ordine alla regolarità di attrezzature obbligatorie e/o del campo di gioco per fatti antecedenti rispetto all'inizio della gara, infatti, è espresso onere (per la società che muova tali questioni) presentare ai direttori di gara un reclamo in forma scritta, prima dell'inizio della gara stessa. Solo laddove tale protocollo procedurale venga regolarmente esperito e permangano le doglianze in capo alla società ricorrente, è consentito ad essa adire successivamente la competente autorità giurisdizionale sportiva. Nel caso di specie, di contro, non è stata documentata la proposizione di un siffatto regolare ricorso; i direttori di gara, sentiti in merito, hanno fatto menzione unicamente a rilievi verbali, ai quali non ha fatto seguito formale ricorso.

Irrilevante risulta pertanto qualsiasi analisi in ordine all'ottemperanza procedurale successiva, nonché al merito della questione.

*

L'istanza riguardante l'asserita mancata messa a disposizione della società ospitata di palloni per il riscaldamento di ugual genere rispetto al pallone di gara risulta infondata nel merito e, pertanto, va rigettata.

Quanto all'obbligo facente capo la società ospitante con riferimento ai palloni per il riscaldamento della società ospitata, l'art. 45 del Regolamento Esecutivo Gare opera espresso riferimento, per la sua specificazione, alle Disposizioni Organizzative Annuali di competenza. Le DOA nazionali (Campionati Regionali) 2016/2017, al riguardo, prevedono come sia compito della società ospitante *"mettere a disposizione della società ospite, almeno 20' prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara, un minimo di 5 palloni dello stesso modello di quello di gara per gli esercizi di riscaldamento"*.

L'espletata istruttoria ha consentito di appurare come l'obbligo in questione, in tutti i suoi aspetti, sia stato rispettato. L'aspetto focale, infatti, non è se la società istante abbia effettuato o meno il riscaldamento con

i medesimi palloni utilizzati per la gara, bensì se la società ospitante abbia *“messo a disposizione”* tali palloni, in un numero *“minimo di 5”*, ed *“almeno 20’ prima dell’orario ufficiale d’inizio della gara”*.
Circostanze tutte - in assenza di specifica documentazione contraria da parte della società istante - confermate dai direttori di gara, sul punto interpellati a chiarimenti dallo scrivente ai sensi dell’art. 95, comma 2, Regolamento di Giustizia. In particolare, è stato riferito come già un’ora prima dell’inizio della gara (termine ampiamente superiore a quello prescritto) fosse presente sul terreno di gioco una cesta, contenente almeno 5 palloni Wilson (dello stesso tipo di quello utilizzato per la gara) e 5 palloni Molten. Nello stesso momento era presente sul campo unicamente la società ASS. DIL. BRIXIA BASKET, che così ha intrapreso le operazioni di riscaldamento con palloni Molten, mentre la società C.P. STARLIGHT VALMADRERA non aveva ancora fatto ingresso sul terreno di gioco, trovandosi negli spogliatoi e sopraggiungendo soltanto successivamente. Va da sé, dunque, che fossero a disposizione della società ospitata i palloni di entrambe le tipologie, in numero perlomeno pari a quello imposto, e che sia stata libera scelta della medesima intraprendere le operazioni di riscaldamento con palloni Molten piuttosto che con i palloni Wilson. Scelta che non può essere fatta oggi ricadere sulla società ospitante, la quale ha ottemperato ai propri doveri.

Risulta superflua in questa sede ogni considerazione in merito al pur stigmatizzabile atteggiamento in merito, che (dall’espletata istruttoria) risulta essere stato assunto dalla società istante.

*

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Regionale:

- dichiara improcedibile l’istanza presentata in merito all’asserito utilizzo di un pallone non omologato per lo svolgimento della gara;
- rigetta l’istanza presentata in merito all’asserita violazione degli obblighi inerenti la messa a disposizione di palloni per il riscaldamento della società ospitata;
- per l’effetto, dispone l’omologazione della gara n. 1290, serie B femminile, a.s. 2016/2017, disputatasi in data 21.1.2017, con il risultato conseguito sul campo, rinviando al riguardo, per ragioni di opportunità tecnica-informatica, a separato successivo comunicato ufficiale;
- dispone che venga incamerato il contributo previsto per il primo grado, ai sensi della corrente Tabella E, con addebito in scheda contabile della società istante.

Lorenzo Beretta